

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

30.6.2006

B6-0381/2006

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito dell'interrogazione orale B6-0316/2006

a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento

da Enrique Barón Crespo

a nome della commissione per il commercio internazionale

sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi
("marchio di origine")

Risoluzione del Parlamento europeo sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi ("marchio di origine")

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate¹,
 - vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno²,
 - visto l'articolo IX e l'articolo XXIV, paragrafo 5, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994,
 - visti gli accordi conclusi fra la Comunità europea e Bulgaria, Romania, Turchia e le parti contraenti dello Spazio economico europeo,
 - vista la sua relazione del 13 ottobre 2005 sulle prospettive delle relazioni commerciali fra l'Unione europea e la Cina³,
 - visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁴ e il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione fra cui, le norme di origine non preferenziale⁵,
 - visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali⁶,
 - vista la Comunicazione della Commissione su "Il futuro del settore tessile e dell'abbigliamento nell'Unione europea allargata" (COM(2003)649),
 - visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che l'Unione europea non dispone per il momento di disposizioni armonizzate o pratiche uniformi sul marchio di origine nell'UE, a prescindere da alcuni casi specifici nel settore agricolo; considerando che le disparità fra le regolamentazioni in vigore negli Stati membri e l'assenza di regole chiare a livello comunitario comportano una frammentazione del quadro giuridico,
- B. considerando che i risultati della consultazione generale delle parti interessate (industria,

¹ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

² GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

³ Testi approvati P6_TA(2005)0381.

⁴ GU L 155 del 29.5.1998, pag. 60.

⁵ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁶ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.

importatori, associazioni dei consumatori, sindacati) compiuta dalla Commissione sull'eventuale elaborazione di un regolamento europeo sul marchio di origine indicano che i consumatori europei nutrono in generale un elevato interesse per il marchio di origine ai fini della loro informazione su questioni sociali, ambientali e inerenti alla sicurezza,

- C. considerando che le misure nazionali che impongono l'obbligo di un marchio di origine per le merci importate da altri Stati membri sono vietate (in quanto misure di effetto equivalente, non compatibili con l'articolo 28 del trattato CE e non giustificabili da motivi di protezione dei consumatori) in seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea (Causa 207/83), mentre questa limitazione non esiste per il marchio di origine obbligatorio sulle merci importate da paesi terzi,
- D. considerando che nell'agenda di Lisbona l'Unione europea si è posta l'obiettivo di consolidare l'economia europea in particolare migliorando la competitività dell'industria europea nell'economia mondiale; considerando che per talune categorie di prodotti di consumo la competitività può risiedere nel fatto che la loro produzione nell'UE è accompagnata da una reputazione di qualità e da standard di produzione elevati,
- E. considerando che un sistema di indicazione di origine consentirebbe ai consumatori europei di essere perfettamente al corrente del paese di origine dei prodotti che acquistano; considerando che i consumatori sarebbero allora in grado di identificare questi prodotti con le norme sociali, ambientali e di sicurezza generalmente associate al paese in questione,
- F. considerando che la proposta di introdurre nell'Unione europea un sistema obbligatorio di indicazione del paese di origine è circoscritta a un numero limitato di prodotti importati, ovvero il tessile, gli articoli di gioielleria, l'abbigliamento, le calzature, i pellami e le borse, lampade e articoli di illuminazione, oggetti in vetro, per i quali il requisito "made in" fornisce un'informazione essenziale e preziosa per la scelta finale del consumatore,
- G. considerando che alcuni dei maggiori partner commerciali dell'Unione europea, quali Stati Uniti, Cina, Giappone e Canada, hanno introdotto requisiti obbligatori inerenti al marchio di origine; considerando che gli esportatori europei sono pertanto tenuti a soddisfare questi requisiti e hanno l'obbligo di indicare l'origine dei loro prodotti qualora intendano esportarli in questi mercati,
- H. considerando che il regolamento proposto è essenziale per garantire il ripristino di condizioni eque di concorrenza con i suddetti partner commerciali; considerando che i prodotti provenienti dall'Unione europea sono attualmente in una posizione svantaggiosa rispetto a quelli che entrano nell'Unione e che non sono soggetti a obblighi comparabili in materia di marchio di origine,
- I. considerando che una maggiore presa di coscienza dei consumatori, avente come conseguenza una maggiore attrattività dei prodotti europei, potrebbe fungere da incentivo per gli investitori nazionali ed esteri nell'UE; considerando che ne trarrebbero beneficio in particolare le PMI e i settori esposti alla concorrenza mondiale, che hanno bisogno di migliorare la propria competitività per meglio affrontare le nuove condizioni di mercato,
- J. considerando che, per quanto non sia decisivo, il requisito "made in" contribuirebbe a

ridurre la contraffazione e la concorrenza sleale; considerando che l'efficacia del regolamento (CE) n. 1383/2003 ("anticontraffazione") aumenterebbe di fatto grazie all'inclusione obbligatoria del marchio di origine dei prodotti importati,

- K. considerando che l'Accordo quadro, che è entrato in vigore il 26 maggio 2005 e persegue l'obiettivo di rafforzare un dialogo costruttivo e la cooperazione politica fra le due istituzioni nonché di migliorare il reciproco flusso di informazioni, obbliga la Commissione di tenere pienamente e puntualmente informato il Parlamento delle sue proposte legislative,
1. accoglie con favore la proposta di regolamento del Consiglio (2005/0254(ACC)) relativo all'indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi nell'Unione europea (marchio di origine);
 2. deplora il fatto che quantunque la Commissione e il Consiglio siano perfettamente consapevoli dell'importanza che il Parlamento annette al marchio di origine, la Commissione non abbia neppure trasmesso per informazione al Parlamento il regolamento proposto; è consapevole del fatto che questa proposta è basata sull'articolo 133 del trattato e che, in quanto tale, dal punto di vista giuridico non richiede la consultazione del Parlamento; insiste tuttavia affinché al Parlamento europeo sia sempre offerta l'opportunità di esprimere i propri punti di vista su qualsiasi importante iniziativa presa da altre istituzioni comunitarie nei tempi opportuni;
 3. rammenta l'obbligo della Commissione di assicurare il coinvolgimento del Parlamento, in linea con l'Accordo quadro interistituzionale del 26 maggio 2005, in maniera da poter tener conto delle posizioni del Parlamento nella misura del possibile;
 4. invita la Commissione e il Consiglio a informarlo senza indugio in merito ai risultati di qualsiasi futura valutazione di impatto e analisi giuridica svolta, in particolare per quanto concerne le supposte incongruenze del regolamento proposto con la normativa comunitaria e le norme dell'OMC in vigore;
 5. invita la Commissione e il Consiglio a porre particolare enfasi sulla promozione dell'immagine dell'industria europea all'interno e all'esterno della Comunità, salvaguardandone l'identità e la specificità ed assicurando che la buona reputazione generale dell'industria comunitaria non sia offuscata da indicazioni di origine inesatte o fuorvianti;
 6. sottolinea che i principi della liberalizzazione del commercio possono ottenere un maggiore sostegno pubblico solo se applicati in maniera trasparente e coerente, in linea con il principio dello stato di diritto, sia all'interno che all'esterno della Comunità europea;
 7. sollecita la Commissione e il Consiglio a compiere tutti i passi necessari per garantire condizioni eque con i partner commerciali che hanno applicato i requisiti del marchio di origine;
 8. invita la Commissione e il Consiglio a istituire un'adeguata sorveglianza doganale e meccanismi di attuazione;

9. sollecita gli Stati membri a mantenere un approccio comunitario coerente su questo tema, che consenta ai consumatori europei di ricevere informazioni più esaurienti ed accurate e che inoltre promuova l'immagine e l'attrattività di prodotti industriali europei di elevato valore, con poco o nessun costo aggiuntivo per gli importatori;
10. incoraggia la Commissione ad intervenire con forza, insieme agli Stati membri, per difendere i legittimi diritti e le aspettative dei consumatori ogniqualvolta si configuri un comportamento ingannevole e/o l'uso di marchi di origine fraudolenti o fuorvianti da parte di produttori e importatori stranieri;
11. accoglie con favore l'esclusione di merci originarie della Bulgaria, della Romania, della Turchia e delle parti contraenti dell'Accordo SEE dal campo di applicazione del regolamento proposto, purché l'esclusione di questi paesi non comporti alcuna elusione delle norme sul marchio di origine;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.